

CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 1 DEL 10 febbraio 2003

OGGETTO: D.P.R. 10.02.2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)". Adempimenti conseguenti a carico degli Enti dotati di personalità giuridica di diritto privato.

- Alle Associazioni private legalmente riconosciute;
- Alle Fondazioni private legalmente riconosciute;
- Alle IPAB privatizzate;
- Alle Regole;
operanti nell'ambito della Regione Veneto

L'art. 14 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni concernenti il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 12 del codice civile operanti esclusivamente nelle materie di cui al citato decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della singola Regione.

A seguito della L. Cost. 18.10.2001, n. 3, l'art. 117 Cost. è stato completamente riformulato risultando attribuita allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena limitatamente alle materie definite dal comma 2 dello stesso art. 117 e alle Regioni una potestà legislativa in termini di legislazione concorrente (con quella statale) nelle materie indicate al comma 3°, e di legislazione esclusiva, a carattere residuale, in tutte le altre materie secondo la formulazione disposta al comma 4 sempre dello stesso art. 117.

Conseguentemente salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, le funzioni in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private che svolgono la loro attività nell'ambito del Veneto vanno esercitate dall'Amministrazione Regionale tanto nelle materie di competenza esclusiva della Regione quanto in quelle di competenza concorrente.

Si sottolinea altresì che fino al 22.12.2000 (data di entrata in vigore del D.P.R. 10.02.2000 n. 361) al riconoscimento della personalità giuridica dei singoli soggetti

privati seguiva l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche tenuto dai Tribunali territorialmente competenti, Registro avente funzione meramente dichiarativa e finalizzata alla tutela dell'affidamento dei terzi.

Il regolamento emanato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286, serie generale, del 7 dicembre 2000), nell'ambito della prevista semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha disposto (artt. 3 e 7 D.P.R. 361/2000), in riferimento alle funzioni di competenza della Regione in materia, l'istituzione (entro il 22 marzo 2001) di un unico Registro regionale delle persone giuridiche private sostitutivo dei Registri delle persone giuridiche tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali territorialmente competenti, con efficacia costitutiva e con l'effetto di trasferire anche le funzioni certificative prima esercitate dalle anzidette Cancellerie.

In attuazione di quanto disposto dal Regolamento, i Tribunali del Veneto hanno provveduto quindi a trasmettere alla Regione i propri Registri delle persone giuridiche nonché tutti gli atti ad essi correlati e la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 112 del 19 gennaio 2001 (pubblicata sul B.U.R. del 06.03.2001 n. 22), ha provveduto ad istituire il suddetto Registro regionale tenuto, sotto l'alta sorveglianza della Presidenza della Regione, dal Dirigente della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti, responsabile delle iscrizioni, delle cancellazioni nonché delle certificazioni afferenti alla condizione giuridica dei singoli soggetti iscritti.

Nel Registro regionale devono essere iscritte le persone giuridiche riconosciute successivamente all'istituzione del Registro stesso e devono essere annotati tutti quegli atti e/o fatti, di cui all'art. 4, comma 2, D.P.R. 361/2000, successivi all'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica e relativi:

- ◆ alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- ◆ al trasferimento della sede e all'istituzione di sedi secondarie;
- ◆ alla sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- ◆ alle deliberazioni di scioglimento;
- ◆ ai provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;
- ◆ al cognome e nome dei liquidatori;
- ◆ a tutti gli atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Ciò posto deve sottolineare che, già a far data dal 26.02.2001 (data di entrata in vigore del Registro regionale) la Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti, nell'acquisire e vagliare la documentazione che i soggetti interessati sono tenuti a trasmettere in attuazione della vigente normativa, provvede all'iscrizione degli atti e/o

fatti di cui al citato art. 4, comma 2, D.P.R. 361/2000, nonché a rilasciare le certificazioni ad essi inerenti.

Nel primo anno di tenuta del Registro regionale è peraltro emerso che numerosi soggetti, pur legalmente riconosciuti, avevano ommesso di iscriversi nei Registri delle persone giuridiche tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali territorialmente competenti e che altri, pur essendosi inizialmente iscritti, non hanno poi provveduto a far eseguire le ulteriori iscrizioni previste dalla legge.

Ai fini della regolarizzazione delle posizioni non conformi all'ordinamento vigente e/o non ancora definite, si ricorda che gli organismi interessati sono tenuti a presentare alla Direzione competente una documentata istanza di iscrizione dell'Organo di amministrazione in carica e/o di annotazione di quegli altri atti e/o fatti di cui all'art. 4 sopra citato, affinché sia attivato, ai sensi degli artt. 2 e 3, comma 7, del D.P.R. citato, il procedimento inerente la registrazione.

Si sottolinea, inoltre, che nel Registro regionale sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 citato, quali desunti dallo statuto e dall'atto costitutivo, nonché quelli desunti dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti ad iniziativa delle parti nei documenti summenzionati, sono suscettibili di essere resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, del D.P.R. citato), salvo che le parti stesse non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità per riferimento alle norme di cui alla legge 675/1996.

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan